



## Città di Potenza

\*\*\*

U.D. "Bilancio e Partecipate"  
Ufficio "Entrate tributarie"

**OGGETTO: DISCIPLINA PER IL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DEGLI UFFICI COMUNALI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE COINVOLTO NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RECUPERO EVASIONE IMU E TARI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1091 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 – APPROVAZIONE REGOLAMENTO.**

*Relazione istruttoria e illustrativa sulla proposta di deliberazione di Giunta comunale*

### **Premesso che:**

- secondo quanto previsto nel funzionigramma del macromodello organizzativo approvato dalla Giunta comunale, la funzione di Presidente della delegazione trattante di parte pubblica è attribuita al Segretario generale, cui competono, dunque, anche l'avvio e la sottoscrizione del contratto integrativo stralcio;

- la Legge di Bilancio (Legge n.145/2018) ha previsto all'art.1 comma 1091 l'istituto innovativo degli incentivi per l'ufficio entrate dell'Ente, prevedendo che:

*"Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione";*

- in considerazione della necessità di reperire le risorse necessarie a stabilire gli equilibri di

parte corrente, si impone un particolare impulso alle attività di recupero delle entrate correnti, sia in tema di accertamento che di riscossione, potenziando con possibili risorse aggiuntive sia la dotazione strumentale degli uffici delle entrate sia incentivando economicamente le maggiori attività richieste ai dipendenti;

- pur prendendo atto della non chiara definizione della normativa citata, si rende necessaria la definizione di criteri da contrattare con la delegazione trattante quale stralcio alla contrattazione integrativa, essendo tale materia regolamentata dalla legge e non dal contratto collettivo delle funzioni locali sottoscritto in data 16 novembre 2022;

**Vista** la nota di approfondimento IFEL del 28 febbraio 2019, unitamente agli schemi tipo di Regolamento e di Delibera, con la quale si fornisce una lettura della disposizione sopra riportata coerente con l'obiettivo di migliorare la gestione delle entrate comunali e la relativa riscossione;

**Considerato che** il regolamento richiesto dalla normativa può essere approvato solo a conclusione dell'iter previsto dalla contrattazione integrativa, ossia:

a) indirizzo da parte dell'Organo esecutivo nella definizione dei criteri con le rappresentanze sindacali, contrattazione decentrata sui criteri con le parti sindacali e in mancanza la possibilità di procedere in via unilaterale, in considerazione dell'interesse pubblico al potenziamento delle entrate dell'ente al fine di stabilire gli equilibri di parte corrente minati da una serie di interventi centrali dello Stato che oltre a ridurre in modo consistente le risorse trasferite hanno bloccato anche la leva tributaria dell'ente da diversi anni;

b) spetta alla Giunta comunale, una volta attivati i sopra indicati presupposti procedere all'approvazione del regolamento richiesto dalla normativa;

**Considerato**, altresì, **che** il Regolamento incentivi rientra nella categoria dei regolamenti sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, di competenza della Giunta comunale, per quanto disposto dall'art. 48, comma 3 del D. Lgs. n. 267 del 2000, mentre spetta al Consiglio comunale l'approvazione dei regolamenti per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, materia questa estranea al Regolamento incentivi entrate;

**Rilevato**, inoltre, **che** la costituzione del fondo delle risorse decentrate spetta in via unilaterale all'Ente e non è soggetta a contrattazione, ma a sola informativa, ciò al fine di evitare che la mancata approvazione dei documenti contabili nel tempo, nonostante il fermo indirizzo dell'Ente al loro rispetto, possa dipendere da elementi esogeni al momento non conosciuti e tali da poter condizionare il buon fine del recupero tributario che rappresenta un elemento strategico dell'Ente oltre che di equità contributiva da parte dei cittadini;

**Preso atto che** la Corte di Cassazione (sentenza n.13937/2017) ha precisato che:

a) in mancanza di criteri definiti in delegazione trattante nessun incentivo potrà essere reclamato dal dipendente a fronte della riserva alla contrattazione collettiva (art.45 del D. Lgs.165/2011);

b) la definizione dei criteri sulla ripartizione degli incentivi determina il diritto soggettivo all'incentivo e, in caso di inerzia dell'Amministrazione nell'approvazione del regolamento, il dipendente potrà reclamare il citato incentivo quale perdita di chance;

c) dalla data di approvazione del regolamento le attività espletate potranno essere remunerate dall'Amministrazione a valere sulle risorse presenti nel fondo appositamente istituito per gli incentivi tributari esclusi dai vincoli di cui all'art.23, comma 2, del D.Lgs.75/2017, ovvero in mancanza dell'approvazione dei documenti contabili a valere sulle risorse del CCNL 21 maggio 2018 previste all'art.67, comma 5, lett. b) secondo cui *"Gli Enti possono destinare*

*apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale”;*

**Accertato che** la norma si è prestata, sino ad oggi, a diverse interpretazioni, discendenti dalla non chiara lettura di alcune espressioni utilizzate dal legislatore, tale che sia possibile, una volta approvati i criteri ed il successivo regolamento, che le indicazioni della giurisprudenza contabile o civile possano condurre ad una diversa lettura con obbligo, sin da subito, di prevedere, che qualora le linee di indirizzo, che saranno espresse con la presente deliberazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica dovessero dimostrarsi non conformi alle indicazioni dei giudici contabili, di riproporre le modifiche necessarie per renderle conformi alla normativa, fermo restando che eventuali disposizioni restrittive imporranno il conseguente adeguamento dei compensi da corrispondere in aderenza al principio della tutela delle risorse erariali che rendono recessivi eventuali compensi stabiliti al di fuori delle indicazioni legislative come correttamente applicabili;

**Ritenuto** opportuno precisare e dare quale indicazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica che il Fondo incentivante è alimentato dalle fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:

- il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;
- il 5 % delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari notificati dall'ente col supporto di società esterne non concessionarie delle attività di accertamento;
- il 5 % delle riscossioni coattive tramite ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificate direttamente dall'Ente impositore e, poi, avviate a riscossione coattiva a mezzo dell'Agente della riscossione;
- il 5 % dei recuperi di entrata effettuati attraverso il ravvedimento operoso i cui versamenti siano stati liquidati con la collaborazione del personale dell'Ufficio “Entrate Tributarie”;
- il 5% degli incassi realizzati dall'Ente comunale per effetto della partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali;

**Ritenuto, inoltre, che:**

- ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del Bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.
- la ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione e, per il primo anno di applicazione, in occasione della delibera di variazione dello stesso, su proposta del dirigente del Settore

Entrate, in considerazione delle effettive necessita di potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio "Entrate tributarie";

- le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi dell'Ufficio "Entrate tributarie", privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali;
- la quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
- la quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente;
- in sede di assegnazione degli obiettivi dell'Ufficio "Entrate Tributarie" vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato;
- le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi dell'Ufficio "Entrate tributarie" e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance;
- eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio;
- gli elementi descrittivi derivanti dalla costituzione del fondo dovranno essere inseriti a partire dalle prossime scadenze di legge dei relativi documenti di programmazione dell'Ente (PIAO e note di aggiornamento al DUP) e formare oggetto di successivi aggiornamenti in ragione dell'andamento delle attività di recupero svolte dall'Ufficio "Entrate Tributarie";
- il Fondo sarà alimentato dai soli incassi riferiti al maggior accertamento di ciascun anno di riferimento, potendo gli incassi avvenire anche negli anni successivi, la cui certificazione dovrà essere rilasciata dal responsabile del servizio delle entrate indicando che tali incassi si riferiscono ai maggiori accertamenti effettuati nell'anno;
- il riferimento legislativo esclude gli incentivi in presenza del solo affidamento delle attività di accertamento in concessione, con la conseguenza che detto divieto non opera in caso di affidamento delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento delle entrate (forniture banche dati, supporto informativo, supporto logistico, pareri legali e quant'altro) trattandosi della gestione di attività meramente strumentali e funzionali alle attività gestite direttamente dall'Ufficio "Entrate tributarie";
- la composizione della percentuale del 5% prevista dalla normativa dovrà essere ripartita in misura prevalente per l'incentivazione del personale, mentre il limite del 15% della retribuzione tabellare, previsto dalla normativa per ogni singola categoria contrattuale, dovrà essere aggiornato sulla base dei rinnovi contrattuali che dovessero essere stipulati *medio tempore*;
- la ripartizione degli incentivi, sulla base dei risultati ottenuti, saranno parte essenziale della relazione alla performance del responsabile del servizio entrate soggetta a validazione da parte dell'organismo indipendente di valutazione o altro organismo di valutazione prima della loro effettiva erogazione;

**Dato atto che:**

- il Dirigente dell'Ufficio "Entrate tributarie" ha trasmesso alla Giunta comunale la prima proposta di deliberazione in data 28 dicembre 2023;

- in data 31 gennaio 2024 la Segretaria generale ha testualmente richiesto “... in ordine alla definizione dei criteri di ripartizione degli incentivi di cui in oggetto, da sottoporre al tavolo della contrattazione integrativa, la prego farmi pervenire una proposta di ripartizione che tenga conto dell'apporto quali-quantitativo delle figure professionali preposte alle attività di accertamento.”;

- in data 31/01/2024 con nota di prot. generale n. 0012575 il Dirigente dell'Ufficio “Entrate tributarie” ha trasmesso, per quanto di successiva competenza, la nuova proposta di deliberazione, che sostituisce la precedente, completa delle percentuali di ripartizione dell'incentivo e delle modifiche introdotte dalla riforma del cd. contraddittorio preventivo all'accertamento, entrata in vigore soltanto il 30 dicembre 2023, e con l'espunzione dei riferimenti alla TASI, proponendo le seguente ripartizione dell'incentivo:

- “- Dirigente dell'U.D. “Bilancio e Partecipate” - Ufficio “Entrate tributarie” 6%
- Funzionario Responsabile del tributo nominato con Delibera di Giunta comunale 6%
- Funzionario e Responsabile dell'Ufficio – Titolare di E.Q. 8%
- Personale dell'Ufficio (che svolge le attività di cui all'art. 3) 70%
- Collaboratori amministrativi e tecnici 10%” ;

- in data 2 febbraio 2024, la Segretaria generale ha invitato a riformulare la proposta di Delibera per la Giunta comunale, a valere quale proposta di approvazione del Regolamento da parte dello stesso Organo, comunicando, via e-mail istituzionale, che “... con riferimento allo schema di regolamento recante “Disciplina per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e del trattamento economico accessorio del personale coinvolto nel raggiungimento degli obiettivi di recupero evasione IMU e TARI, ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, la informo che nella seduta della delegazione trattante di parte pubblica del 1° febbraio 2024, sulla base della sua proposta, sono state definite le percentuali di ripartizione dell'incentivo tra il personale coinvolto nell'attività di recupero dell'evasione (art. 5 dello schema di Regolamento), come di seguito indicate:

- dirigente del settore tributi: 5%
- funzionario responsabile del tributo nominato con delibera di Giunta Comunale: 3%
- funzionario e responsabile dell'Ufficio, titolare di E.Q.: 7%
- personale addetto all'accertamento: 80%
- collaboratori amministrativi e tecnici: 5%;

**Acquisiti**, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine:

- alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Dirigente responsabile della U.D. “Bilancio e Partecipate”
  - alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario
- che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto del Comune di Potenza;

Tutto quanto sopra premesso ed esposto,  
si propone alla Giunta comunale di adottare la seguente

## DELIBERAZIONE


1. **di dare atto che** la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui integralmente riportata;
2. **di approvare** la proposta di regolamento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, in coerenza con i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa del 1° febbraio 2024, ai fini della completa operatività dell'istituto a decorrere dall'anno 2023.

Potenza, 08 febbraio 2024

Il Dirigente  
dott. Vito Di Lascio



L'Assessore con delega ai Tributi  
avv. Gianmarco Blasi



ORIGINALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia Fontana



**OGGETTO: DISCIPLINA PER IL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DEGLI UFFICI COMUNALI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE COINVOLTO NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RECUPERO EVASIONE IMU E TARI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1091 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO.**

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), si esprime il seguente parere attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa: FAVOREVOLE

Potenza, 8 gennaio 2024



Il Dirigente  
dott. Vito Di Lascio

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

Potenza, 08 gennaio 2024



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Vito Di Lascio



ORIGINALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia Fontana